PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA NEL QUINQUENNIO 1966-1970

Art. 20

Completamento e ripristino di opere pubbliche di bonifica

Allo scopo di assicurare la conveniente valorizzazione delle risorse naturali in comprensori di bonifica, saranno eseguiti programmi di opere pubbliche di bonifica aventi preminentemente lo scopo:

a) di estendere l'irrigazione;

b) di rendere utilmente funzionanti lotti di opere di cui sia stata iniziata l'esecuzione;

c) di ripristinare opere rese inefficienti da gravi cause o avversita' naturali. Sulle disponibilita' finanziarie relative agli interventi di cui al presente articolo e riservata alle opere irrigue una somma non inferiore al 50 per cento.

Versione in vigore dal 24 novembre 1966, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970
Estremi	Legge 27 ottobre 1966, n. 910
Titolo	V — Provvedimenti per lo sviluppo della irrigazione e per la esecuzione, il completamento e il ripristino di opere pubbliche di bonifica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-lo-sviluppo-dell-agricoltura-nel-quinquennio-1966/art-20-completamento-e-ripristino-di-opere-pubbliche-di-bonifica

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it